



Articolo 39 CCNL AF riferito al PdB/PdC

Sommario

- **Scopo del vademecum e riferimenti normativi**
- **Art 39 CCNL Mobilità/Area AF –22.03.2022**
- **FAQ permessi 120h**
- **Compilazione TM_13 permesso studio 120h**

- **Scopo del vademecum e riferimenti normativi**

Il presente elaborato vuole spiegare, senza la presunzione di sostituire i testi normativi e il consulto con la propria Organizzazione Sindacale di appartenenza, come usufruire dei permessi studio. È bene sapere che i diritti e i doveri degli studenti lavoratori sono disciplinati dalla legge italiana e dal CCNL di riferimento. Nello specifico, l'art. 10 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;300~art10!vig=recita>:

Art. 10

(Lavoratori studenti)

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

- **Art 39 CCNL Mobilità/Area AF –22.03.2022**

L'**art 39** dispone:

- ◊ -al **comma 1**: "Ai lavoratori studenti, saranno riservati, su richiesta degli stessi e in relazione alle possibilità tecnico-organizzative del servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Tali lavoratori non saranno obbligati a fornire prestazioni di lavoro straordinario oppure prestazioni durante i riposi settimanali, **fatti salvi i casi previsti all'art. 28 CCNL Mobilità/Area AF –22.03.2022, comma 2, lettere d), e) ed f)**:" Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario in questi casi

- d) ~~prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile~~ (Non riguarda il personale mobile);
- e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.;
- f) calamità pubblica.

- ◊ -al **comma 2**: "Ai lavoratori studenti...sono concessi su richiesta permessi giornalieri retribuiti, con la retribuzione spettante per i giorni di ferie... per le giornate in cui svolgono le prove di esame";

"Gli stessi lavoratori studenti possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame, nel caso di esami universitari".

- ◊ -al **comma 3**: "Per gli **esami universitari ripetuti** verrà riconosciuta una sola giornata di permesso non retribuito, con un massimo di due giornate nell'anno accademico di riferimento".

NB:

Quindi si evince da quanto sopra che un esame universitario possa essere effettuato per n.3 volte per anno accademico ottenendo: Nel caso di esami effettuati la prima volta nell'anno accademico di riferimento:

-Un giorno di permesso retribuito in occasione dell'esame e si possono richiedere anche i due giorni lavorativi precedenti (sempre retribuiti), più i permessi retribuiti per ogni prova in cui si articola l'esame.

-In caso di esami ripetuti spetta una sola giornata (cioè solo il giorno dell'esame) per un massimo di due giornate (cioè 2 tentativi) e **i permessi per esami ripetuti non sono retribuiti.**

4. Inoltre i lavoratori studenti, che abbiano meno di cinque anni di anzianità aziendale, potranno richiedere nel corso dell'anno 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo sarà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.

A far data dal compimento del quinto anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda, i lavoratori potranno richiedere un congedo per la formazione nei limiti ed alle condizioni previste

95

▲ Torna all'indice

CCNL Mobilità/Area AF – 16.12.2016

per i congedi per formazione disciplinati all'art. 40 (Congedi per formazione e per formazione continua) del presente CCNL ed in conformità alle disposizioni dell'art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.

- **FAQ PERMESSI 120h**
- **Chi può usufruire dei seguenti permessi?**

I lavoratori studenti con meno di cinque anni di anzianità aziendale.
- **Cosa devo fare?**

Compila il modulo TM_13 (vedi in fondo al documento)
Ottieni dalla tua università il certificato di iscrizione
Invia il modulo e il certificato via email
Contatta il Programmatore per concordare i giorni trimestre per trimestre, fino a raggiungere 30 ore/trimestre. Es.: in questo trimestre hai un turno da 9h57min? Ti viene aggiunto il permesso su IVU e da quelle 30 ore devi scalare 9h57, e così via fino a 30 ore.
- **Sono permessi retribuiti?**

No.
- **Mi serve il certificato di frequenza per ogni singola lezione?**

No, il permesso è legato all'iscrizione all'università, non alla frequenza delle lezioni. Ad esempio, il permesso può essere concesso anche di domenica.
- **Devo presentare un documento che attesti l'obbligo di frequenza alle lezioni?** No, come indicato nel punto precedente.
- **Compilazione TM_13 permesso studio 120h**



PERMESSI STUDIO/ESAME/CONGEDO FORMAZIONE

TM_13
Vers. 04.2022

Società **Compila qui** **Ufficio del personale**
 Responsabile _____

Il/La sottoscritto/a	Compila qui	CID	Compila qui	
Figura Professionale	Compila qui	Impianto	Compila qui	

Frequentante il corso di studi*	Compila qui
---------------------------------	--------------------

(*indicare la scuola d'istruzione o di qualificazione professionale, facoltà universitaria, il corso post-laurea legalmente riconosciuto)

Presso l'istituto scolastico/Università	Compila qui
---	--------------------

CHIEDE DI POTER FRUIRE DEI

(BARRARE L'IPOTESI CHE OCCORRE)



PERMESSI ESAME

I lavoratori studenti possono fruire di permessi retribuiti per le giornate in cui svolgono le prove di esame o di discussione della tesi e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame. Nel caso in cui gli esami universitari debbano essere ripetuti sono concessi al massimo due giornate di permesso non retribuito all'anno accademico.

Indicare in tabella il tipo di permesso richiesto:

<input type="radio"/>	PREPARAZIONE ESAME (specificare nella tabella sottostante)		
	GIORNI PERMESSI	GIORNO ESAME	MA TERIA ESAME
<input type="radio"/>	SOSTENIMENTO ESAME (specificare nella tabella sottostante)		
	GIORNO ESAME	MA TERIA ESAME	
<input type="radio"/>	SOSTENIMENTO PROVA (specificare nella tabella sottostante)		
	GIORNO ESAME	TIPO PROVA (SCRITTA, ORALE/ LABORATORIO)	MA TERIA ESAME
<input type="radio"/>	RIPETIZIONE ESAME UNIVERSITARIO NELLO STESSO ANNO ACCADEMICO (permesso non retribuito vedi note- specificare nella tabella sottostante)		
	GIORNO ESAME	MA TERIA ESAME	DATA ESAME GIA' SOSTENUTO NELLO STESO ANNO ACCADEMICO



PERMESSI STUDIO 120 ORE

I lavoratori studenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio possono fruire di permessi non retribuiti per 120 ore annue, comuni a programmate trimestralmente (massimo 30 ore):

Poniamo il caso che presenti la suddetta richiesta il giorno 28 settembre 2023. Nel calcolo, teniamo conto che il 2024 è un anno bisestile, quindi febbraio avrà 29 giorni. Ricalcoliamo quindi ciascun intervallo aggiungendo esattamente 90 giorni:

Trimestre	Dal	Al	Ore permessi
1°	28/09/2023	27/12/2023	30 h
2°	29/12/2023	28/03/2024	30 h
3°	30/03/2024	28/06/2024	30 h
4°	01/07/2024	28/09/2024	30 h

CONGEDO PER FORMAZIONE

I lavoratori studenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio di fruire di un congedo non retribuito per la formazione (massimo 11 mesi per l'intera vita lavorativa e un minimo un mese continuativo). Indicare in tabella il periodo di fruizione:

	NUMERO MESI	DA L	AL
<input type="radio"/>			
<input type="radio"/>			
<input type="radio"/>			

DICHIARA INOLTRE

- ✓ Di impegnarsi a produrre, ai sensi della normativa vigente del CCNL applicato, su richiesta della Società di appartenenza ogni documento utile per l'accertamento del diritto (vedi allegati richiesti)
- ✓ Di aver preso visione delle istruzioni indicate al presente modello
- ✓ Di affermare tutto quanto sopra sotto la propria personale responsabilità e di essere consapevole che, in caso di inadempienza o di dichiarazioni mendaci, verificate anche a seguito di accertamenti svolti dalla Società, oltre a decadere dai benefici in questione, sarà assoggettabile alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL nonché alle sanzioni penali previste dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
- ✓ Di essere a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presso l'amministrazione competente (ai sensi dell'art 71 comma 4 del D.P.R. n. 445/2000) oppure mediante richiesta diretta, da parte della società/struttura titolare della procedura, di qualsiasi certificazione ritenga necessaria. Rilascia, a tal fine, il proprio consenso, impegnandosi a produrre in tempi brevi la documentazione
- ✓ Di essere a conoscenza che le informazioni contenute nel presente modulo saranno trattate nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR- General Data Protection Regulation). Per maggiori dettagli si rinvia all'Informativa Dipendenti sulla protezione dei dati personali

FIRMATARI	DATA	FIRMA
RICHIEDENTE	Data presentazione richiesta	Compila qui
VISTO DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA		
VISTO DALL'UFFICIO DEL PERSONALE		

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Riportare in "**Il/La sottoscritto/a**" e in "**CID**" Nome e Cognome del richiedente e la propria matricola aziendale; Barrare l'ipotesi che ricorre e inserire le informazioni richieste in corrispondenza degli appositi spazi; Indicare la **data** di richiesta e **firmare** il modulo in maniera leggibile.

Le sezioni "**Responsabile di Struttura**" e "**ufficio del personale**" non vanno compilate dal richiedente.

NOTE

PERMESSI ESA ME

L'art. 39, punti 2 e 3, CCNL Mobilità/Area AF vigente prevede che ai lavoratori studenti, inclusi i privatisti, compresi quelli universitari e quelli iscritti a corsi post-laurea legalmente riconosciuti, sono concessi su richiesta scritta permessi giornalieri retribuiti:

- per le giornate in cui svolgono le prove di esame o di discussione della tesi.
- per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame, nel caso di esami universitari, ovvero precedenti la sessione di esami negli altri casi. Il CCNL stabilisce che in questo caso, i permessi non assorbono la giornata riposo settimanale come individuata dall'art. 29, punto 1.1. qualora il risparmio settimanale sia collocato in uno dei due giorni precedenti l'esame; in questo caso, ove richiesto dal dipendente verrà riconosciuta una seconda giornata di permesso il 3° giorno precedente l'esame. Nessuna giornata sarà, invece, concessa, qualora uno o entrambi i giorni precedenti l'esame siano giornate di riposo diverse dal giorno di riposo settimanale, o giornate festive di cui al punto 2.1. dell'art. 29 del CCNL.

Il trattamento economico riconosciuto per tali giornate di permesso è lo stesso spettante per i giorni di ferie.

Si precisa che nel caso in cui l'esame (una sola materia) sia suddiviso in più prove, il lavoratore e studente potrà fruire, previa richiesta scritta, di un permesso giornaliero retribuito per ciascuna giornata in cui si svolgono le prove, mentre i permessi retribuiti per la preparazione potranno essere concessi una sola volta, riguardando l'esame nel suo complesso.

Solo per le giornate in cui devono essere sostenuti gli esami universitari, sono concessi al massimo due giornate di permesso non retribuito all'anno (da intendersi come "anno accademico") nel caso in cui gli esami debbano essere ripetuti.

Per il personale in part-time verticale/misto i permessi non spettano nelle giornate non lavorative da turno.

PERMESSI STUDIO 120 ORE

L'art. 39 punto 4, 1° cpv. CCNL Mobilità/Area AF vigente stabilisce che i lavoratori studenti, con meno di cinque anni di anzianità di servizio, potranno richiedere nel corso dell'anno 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo sarà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.

CONGEDO PER LA FORMAZIONE

L'art. 40, punti da 1 a 7, CCNL Mobilità/Area AF vigente stabilisce che a partire dal compimento del quinto anno di anzianità di servizio, i lavoratori possono richiedere un congedo per la formazione in conformità alle disposizioni dell'art. 5, legge 8.3.2000, n. 53 per completare la scuola dell'obbligo, per conseguire il titolo di studio di secondo grado, il diploma universitario o la laurea, per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere dal datore di lavoro. Il congedo per formazione va richiesto con un preavviso di almeno 60 giorni, può avere la durata minima di un mese e fino a 11 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa e può essere fruito in maniera continuativa o frazionata.

Il congedo non può interessare più del 5% della forza lavoro occupata nell'unità produttiva di appartenenza del richiedente.

Il congedo può essere non accolto o la richiesta può essere differita;

per oggettive difficoltà nella sostituzione del richiedente;

per mancata presentazione della documentazione che comprova l'obbligo di frequenza ai corsi.

ALLEGATI RICHIESTI

PER I PERMESSI ESAME (art. 39, punti 2 e 3, CCNL Mobilità/Area AF)

- ✓ Certificazione che attesta l'avvenuta prenotazione all'esame/alla prova d'esame. Tale documentazione è necessaria anche nel caso in cui l'esame non venga poi sostenuto.
- ✓ Certificazione relativa all'effettuazione dell'esame/della prova d'esame.

Attenzione! Il TM è scritto in modo errato. Per il permesso studio di 120 ore, è necessario solo il primo dei punti evidenziati di seguito:

PER I PERMESSI STUDIO 120 ORE (art. 39 punto 4, 1° cpv. CCNL Mobilità/Area AF) E CONGEDO PER LA FORMAZIONE (Ai sensi dell'art. 5 della legge 8.3.2000)

- ✓ Attestato di iscrizione presso un istituto scolastico pubblico o legalmente riconosciuto/università/centri di formazione legalmente riconosciuto.
- ✗ Documentazione che comprova l'obbligo di frequenza ai corsi.
- ✗ Attestato di frequenza (alla fine del corso).
- ✗ Titolo di studio conseguito (eventuale).

Questo vademecum è stato creato da Francesco Costantino, attivista della FILT-CGIL Calabria, come supporto alla nostra attività lavorativa. Non intende sostituire i testi ufficiali di riferimento.



FILT-CGIL CALABRIA



Vi preghiamo segnalare eventuali errori, integrazioni o per qualsiasi consiglio utile a migliorarci.

Il vostro aiuto è prezioso!

segreteriasocial@filtrc.it